



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CUNEO**


**Confartigianato
CUNEO**



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Cuneo**



PROTOCOLLO D'INTESA ELETTRICISTI/CONSUMATORI

IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AD IMMOBILI AD USO CIVILE

Le categorie provinciali di Cuneo degli Impiantisti elettrici della Confartigianato Cuneo, la C.N.A. di Cuneo, l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori, sotto l'egida della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- constatata la volontà di fornire garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore artigiano e consumatore, per la realizzazione di opere in materia di impiantistica elettrica;
- esaminata la disponibilità delle parti a risolvere eventuali casi di conflittualità che possono nascere tra un'impresa artigiana ed un consumatore, nello svolgimento dei lavori di impiantistica elettrica;

CONVENGONO

1. di approvare un "codice di comportamento", che chiarisca diritti e doveri degli artigiani elettricisti e dei loro utenti;
2. di fare riferimento allo sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

CODICE DI COMPORTAMENTO

art. 1 – Modulistica

L'installatore di impianti elettrici si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela, il modello di contratto di affidamento lavori concordato, compilato in modo chiaramente leggibile con particolare riferimento alla descrizione analitica dei lavori, alla marca e al modello del materiale fornito ed installato.

art. 2 – Qualificazione dell'impresa

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento delle prestazioni indicate nel contratto, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera A della legge n. 46/90.

art. 3 – Inizio e termine lavori

L'impresa si impegna a concordare con il cliente la data di effettivo inizio dei lavori ed a portarli a termine entro la data indicata in contratto. Al termine dei lavori provvederà al rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge n. 46/90.

art. 4 – Esecuzione dei lavori

L'impresa eseguirà i lavori a regola d'arte, utilizzando allo scopo materiali e componenti parimenti costruiti a regola d'arte, secondo le modalità stabilite nel contratto.

L'impresa si impegna a garantire l'esecuzione dei servizi in proprio, senza possibilità di ricorso al subappalto totale dei lavori.

art. 5 – Garanzie

I lavori, le opere e i beni di cui al contratto sono garantiti per 2 anni a decorrere dalla consegna della dichiarazione di conformità, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi a tutela del consumatore.

art. 6 – Penali

Nel caso l'impresa ritardi la consegna dei lavori, salvo il caso fortuito o di forza maggiore, pagherà al committente la penale giornaliera indicata in contratto per ogni giorno di ritardo, sino all'effettiva conclusione lavori.

art. 7 – Recesso

Il committente potrà recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera, purché indennizzi l'impresa in relazione alle spese sostenute, ai lavori già eseguiti, nonché al mancato guadagno.

art. 8 - Controversie

Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

Per eventuali controversie tra le parti, inerenti le tariffe applicate, i riferimenti economici saranno i listini prezzi depositati presso la CCIAA di Cuneo.

art. 9 – Marchio

La modulistica di cui all'art. 1 può essere personalizzata dagli artigiani elettricisti aderenti al presente protocollo di intesa, apponendo i propri segni distintivi. Sulla stessa modulistica le imprese dovranno altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo. Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del

valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda iniziare il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

art. 10 – Gestione del protocollo

La gestione del presente protocollo viene affidata all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo.

art. 11 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutti gli imprenditori artigiani elettricisti operanti in provincia di Cuneo, nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderirvi richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo nonché all'utilizzo del modello contrattuale allegato.

art. 12 – Elenco imprese aderenti

L'Ufficio Contratti Tipo dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio di Cuneo tiene un elenco aggiornato delle imprese che hanno aderito al protocollo d'intesa e ne rende pubblico il suo contenuto.

art. 13 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti Tipo, anche su segnalazione delle Associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, sarà sentito l'artigiano elettricista interessato e verrà acquisito il parere delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo.

La cancellazione è disposta dall'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

art. 14 – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo.

Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del dlgs 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3

Responsabile del trattamento: capo ufficio Contratti Tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 13 dicembre 2004

DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL

DATA E FIRMA PER ADESIONE
